N. R.G. 3207/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3207/2014**

tra

RICORRENTE

e

RESISTENTI

Oggi **20 ottobre 2016** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per l'avv. in sostituzione dell'avv.

Per e per l'avv. BOMBACCI LORENZO

L'avv. chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del 27.11.2015: rileva che le visure di cui è stata chiesta la produzione all'udienza del 27.10.2015 è stato possibile produrre solo a quella udienza, in quanto era finalizzata a dimostrare le modifiche societarie intervenute successivamente al deposito del ricorso; rileva che, seppur non espressamente riportata nelle conclusioni dell'atto in tesi, l'accertamento del collegamento societario risulta chiaramente dal tenore complessivo del ricorso (vd. in particolare pagg. 3, cap. 11, cap. 13, cap. 15; pagg. 4, 9, 10 e 11); rileva che comunque il ricorrete ha formulato anche domande in via subordinate in via ulteriormente subordinata e quest'ultima comunque prescindere da un'ipotesi di collegamento societario; sottolinea che alla base della raccomandata di contestazione sottoscritta dal legale vi era una procura rilasciata a questi dal cliente, di talchè risulta infondata l'eccezione di decadenza sollevata da controparte e osserva che dal contenuto complessivo della raccomandata risulta espressamente che con essa si è inteso impugnare la serie dei contratti a termine e si è intesa esprimere la volontà del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa; osserva che i capitoli di prova formulati sono ammissibile (Cass., 13753/2004), insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate.

L'avv. Bombacci si riporta agli atti e alle eccezioni formulate, ribadisce che controparte non ha fornito nemmeno l'allegazione degli elementi che la giurisprudenza richieste per accertare la sussistenza di un unitario centro di imputazione; insiste per l'eccezione di decadenza e rileva che dal ricorso non si trae

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

nei confronti di quale società dovrebbero farsi valere le pretese differenze retributive; insiste per l'inammissibilità delle istanze istruttorie; insiste per il rigetto del ricorso.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 16,45, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3207/2014** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in v – FIRENZE presso il difensore avv.

Parte ricorrente

contro

), con il patrocinio dell'avv. BOMBACCI LORENZO e dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 6 50136 FIRENZE presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO
), con il patrocinio dell'avv. BOMBACCI LORENZO e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 6 50136 FIRENZE presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il conveniva davanti a questo giudice del lavoro y
. formulando le seguenti conclusioni: "*1) IN TESI A) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in premessa, la nullità e/o illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati fra le parti in causa, stante la nullità del termine finale ivi apposto e, per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra i , o da quella diversa data riconosciuta dal Giudice, e, pertanto: a) condannare la l in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione del sig. i nel posto di lavoro precedentemente occupato e, b) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità o, in quella diversa somma ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, nonché secondo i parametri indicati nell'art. 8 della L. 604/1966; B) accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, così*

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

come esposto nella parte narrativa dell'atto, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 1° CCNL settore terziario a partire dal 24.1.2011 nonché l'omesso versamento da parte datoriale del TFR a fonte e, pertanto, condannare la società al pagamento in favore del sig. , della somma di Euro 35.383,96,come da allegato prospetto contabile o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata da disposta CTU in caso di contestazione dei conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.c.; C) accertato e dichiarato l'inadempimento nell'operare le trattenute ordinarie nelle buste paga, che ha portato all'emissione del CUD 2014 e avuto come conseguenza, il difetto di conguaglio tra le società condannare la pagamento in favore del della somma di Euro 17,19. 2) IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in premessa, la nullità e/o illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti in causa, stante la nullità del termine finale ivi apposto e. per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra dal 24.1.211 e, per essa, formalmente, dalla dal 4.10.2013 o da quella diversa data riconosciuta dal Giudice, e, pertanto, a) condannare la e l , in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore, in solido tra loro, alla riammissione del sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato e, b) condannare le convenute , in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di un indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità o, in quella diversa somma ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010 nonché secondo i parametri indicati nell'art. 8 della L. 604/1966; B) accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, così come esposto nella parte narrativa dell'atto, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 1° del CCNL settore terziario a partire dal 24.1.2011, nonché l'omesso versamento da parte datoriale del TFR a fonte, e pertanto, condannare le convenute olido tra loro, al pagamento in favore del signor della somma che verrà accertata da disposta CTU in caso di contestazione dei conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429c.c.; C) accertato e dichiarato l'inadempimento nell'operare le trattenute ordinarie nelle buste paga, che ha portato all'emissione del CUD 2014 e avuto come conseguenza, il difetto di conguaglio tra le società , condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore del signor della somma di Euro 17,19. 3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: a) accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in premessa, la nullità e/o illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato del 4.10.2013 e risolto il 3.4.2014, stante la nullità del termine finale ivi apposto e,

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 4.10.2013 o da quella diversa data riconosciuta dal Giudice, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riammissione del sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato e, b) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità, in quella diversa somma ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, nonché secondo i parametri indicati nell'art. 8 della l: 604/1966 e, c) condannare la società al pagamento della quota parte di differenze retributive su busta paga, TFR ed emolumenti vari da imputarsi al periodo dal 4.10.2013 al 3.4.2014, così come da estrapolare dal conteggio allegato o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata con idonea CTU".

In sintesi, il ricorrente deduceva che i contratti a termine intercorsi dal 2011 e dal 2014 con le società convenute (e anche con altre società riconducibili ad ;) sarebbero invalidi perché privi delle ragioni tecnico organizzative e produttive richieste dalla legge e avrebbero dato luogo ad un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, facente capo – quanto al lato del datore di lavoro – alla ; il ricorrente rivendicava inoltre il superiore inquadramento (livello I CCNL settore terziario) rispetto a quello (II livello medesimo CCNL) riconosciutogli nei contratti stipulati.

Costituitesi in giudizio con memorie separate, le convenute contestavano nell'an e nel quantum le domande avversarie, eccependo inoltre in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva e la decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti oggetto di giudizio; nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso e in via subordinata, la detrazione da quanto eventualmente dovuto delle somme percepite dal ricorrente a qualunque titolo.

Istruita a mezzo documenti, la causa veniva rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove essa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorrente, pur avendo richiamato in ricorso la stipula con : con anche di contratti a tempo indeterminato (vd anche docc. 11-12 fasc. ricorrente), non ha formulato rispetto ad essi alcuna domanda, impugnando esclusivamente i contratti a tempo determinato descritti in ricorso e succedutisi nel corso degli anni 2011-2014.

Sennonchè, con riferimento a tali ultimi contratti, fondata è l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da entrambe le convenute.

Invero, in atti vi è solo l'impugnazione stragiudiziale di cui alla raccomandata a/r del 14.5.2014 (doc. 23 fasc. ricorrente), che potrebbe dirsi tempestiva ex art. 6 L. 604/1966 (come modificato dall'art. 32 co. 1 L. 183/2010) solo con riguardo al contratto a termine stipulato con e cessato il

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

3.4.2014 (vd. doc. 14 fasc. cit.), in quanto i precedenti contratti a termine indicati in ricorso sono scaduti ben oltre 60 giorni prima rispetto alla data del 14.5.2014 (vd. anche docc. 6, 7 fasc. cit. e doc. 2 per quanto riguarda il rapporto a tempo determinato con ... dal 2.10.2012 al 31.12.2012, con proroga al 1.10.2013).

Peraltro, e in maniera assorbente, la raccomandata del 14.5.2014, come eccepito dalla convenute, non reca la sottoscrizione del lavoratore ma solo quella dell'avvocato , che la dichiarato di formulare la stessa "in nome e per conto del Sig. ".

Tuttavia, non risulta agli atti il conferimento della preventiva procura, né la successiva ratifica avente forma scritta portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza; inoltre, nella raccomandata citata non vi è alcun cenno circa l'avvenuto conferimento della procura e la relativa data, né alcun documento in tal senso era stato prodotto nell'odierno giudizio.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, "*l'impugnativa del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta sempre che la procura o la ratifica dell'operato del rappresentante avvenga per atto scritto avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza. Deve sottolinearsi, infatti, che l'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma - che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto - perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus" (cfr Cass n 8262/97)*" (così, in motivazione, Cass., 8197/2014).

Sulla base di tali considerazioni, non può ritenersi valida l'impugnazione stragiudiziale proveniente dal difensore del lavoratore non munito di preventiva procura scritta; né potrebbe invocarsi, quale ratifica della impugnazione stragiudiziale, la procura *ad litem* del presente giudizio, in quanto pacificamente conferita dal lavoratore al legale successivamente alla scadenza del termine di decadenza.

A tale conclusioni non può ostare l'allegazione del ricorrente - peraltro effettuata solo alla odierna udienza - circa l'esistenza di una procura, in quanto, come detto, la procura deve risultare da atto

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

scritto.

Pertanto, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso con riguardo a tutte le domande svolte.

Invero, l'art. 32 cit., al comma 4 lettera d), stabilisce che si applica il regime previsto dall'art. 6 della Legge n. 604 del 1966 anche "*in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto*".

Tale disposizione, quindi, riguarda, ad esempio, la somministrazione irregolare, gli appalti illegittimi, altre tipologie di fenomeni in senso lato interpositori che possono realizzarsi nell'ambito dei gruppi di imprese, oltre ai casi nei quali si rivendichi la cosiddetta contitolarità dei rapporti.

In queste fattispecie, il mancato rispetto del termine di decadenza impedisce l'accertamento - qualunque sia la sua concreta finalità - di un rapporto di lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo, con la conseguenza che è da ritenersi soggetta a decadenza sia la domanda tendente alla stabilizzazione o reintegrazione del lavoratore presso l'ipotetico datore di lavoro effettivo, sia qualsiasi domanda a contenuto economico/risarcitorio che presupponga l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

Può, dunque, essere affermato che la scadenza del termine di impugnazione preclude in via definitiva ogni indagine sulla titolarità effettiva del rapporto di lavoro e, pertanto, estende i suoi effetti a qualsiasi connesso diritto - sia esso di natura reale, retributiva o risarcitoria - che trovi nell'accertamento oramai precluso il suo presupposto logico, fattuale e giuridico.

Nel caso in esame, le domande del ricorrente presuppongono tutte il previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con una sola o con entrambe le convenute), sul presupposto della nullità e/o illegittimità del termine apposto ad uno o più dei contratti a termini allegati in ricorso.

È assorbito nelle ragioni della decisione che precedono il rigetto circa l'ammissione delle istanze istruttorie reiterare da parte ricorrente all'odierna udienza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti costituite separatamente, applicando peraltro in favore di ciascuna il valore minimo dello scaglione di riferimento (€ 26.000,00 - € 52.000,00), stante la sostanziale convergenza di difese.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

1) dichiara improcedibile ricorso;

2) condanna il ricorrente alla refusione in favore delle resistente . delle spese di lite, che liquida in € 3.513,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a

come per legge se dovuti.

3) condanna il ricorrente alla refusione in favore delle resistente , . delle spese di lite, che liquida in € 3.513,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 20 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

Firmato Da: GUALANO TOMMASO MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b875a